

ASSEMBLEA UNA SABATO 28 MARZO 2015

MOZIONE RELATIVA ALLA DISCIPLINA CONCERNENTE I LIMITI ALLA DIMENSIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI

(presentata dall'Avv. Antonio Franciosi, con il recepimento dell'emendamento presentato dal Prof. avv. Vittorio Domenichelli)

Premesso:

- che l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea statuisce: *“Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”*;

- che il comma 6 dell'art. 120 dell'allegato I al D. Lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 40 del D.L. n. 90/2014, dispone: *“(…) Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello”*;

- che risulta essere stato trasmesso all'UNA lo schema del decreto del Presidente del Consiglio di Stato disposto ai sensi del citato art. 120, comma 6, al fine di far pervenire eventuali osservazioni;

considerato:

- che qualsivoglia limitazione alla lunghezza degli scritti difensivi contrasta con i più elementari diritti di difesa e di tutela piena ed effettiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

- che appare del tutto sproporzionato collegare e far dipendere la necessità di uno svolgimento spedito del giudizio dalla dimensione degli atti difensivi;

- che la norma è palesemente inapplicabile per l'impossibilità di definire le *“specifiche ragioni”* che consentirebbero la deroga; l'impossibilità pratica, vista la compressione dei termini procedurali, di un'autorizzazione preventiva alla deroga stessa; l'impossibilità di predefinire il *“valore effettivo della controversia”*, nonché il *“valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti”* e *“la natura tecnica”* della controversia;

- che ancora più inaccettabile risulta il disposto normativo lì dove afferma che *“il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti”*, implicitamente

affermando che sui motivi trattati oltre i suddetti limiti dimensionali il giudice potrebbe omettere di pronunciarsi;

- che già esiste quale norma di principio condivisibile l'art. 3 del D. Lgs. n. 104/2010 che al comma 2 statuisce che *“il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”*;

impegna

il Consiglio direttivo dell'Unione a porre in essere ogni utile iniziativa, nelle sedi e nei modi opportuni, affinché la disciplina concernente le limitazioni alle dimensioni degli atti difensivi di cui all'art. 120, comma 6, del D.Lgs. n. 104/2010 venga abrogata e/o modificata e a interloquire con il Presidente del Consiglio di Stato per rendere medio tempore quanto meno penalizzante e prescrittiva la disciplina attuativa della norma di legge e riservandosi comunque di avversarla nelle sedi competenti.